

Fondo Speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e per la riqualificazione del personale del trasporto aereo

REGOLAMENTO

A) GESTIONE DEL FONDO

1) Il Fondo Speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e per la riqualificazione del personale del trasporto aereo (di seguito: "il Fondo") è gestito da un Comitato Amministratore, composto da otto esperti designati di comune intesa dalle Associazioni datoriali stipulanti l'accordo del 24 marzo 2006 e da otto esperti designati ciascuno da una delle Organizzazioni sindacali/Associazioni professionali stipulanti il medesimo accordo.

2) Il Presidente è eletto dal Comitato tra i propri membri con il voto favorevole di almeno nove di questi, secondo il criterio dell'alternanza nella carica nei successivi mandati tra le rappresentanze delle Associazioni delle aziende e delle Organizzazioni/Associazioni professionali dei lavoratori; per il primo mandato è eletto un rappresentante delle Associazioni delle aziende. I componenti del Comitato durano in carica due anni e possono essere rinominati per i successivi mandati. Qualora durante il mandato cessi dall'incarico, per qualunque causa, uno o più componenti del Comitato, si provvederà alla sostituzione, per il periodo residuo del mandato, con altro componente designato nel rispetto delle modalità di cui al precedente comma 1).

B) FUNZIONI DEL COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO

Il Comitato Amministratore del Fondo:

1) vigila sul regolare versamento dei contributi dovuti ai sensi del comma 2 dell'art. 1-ter della legge 3 dicembre 2004, n. 291, sulle entrate derivanti da quanto previsto dall'art. 6-quater della legge 31 marzo 2005 n. 43, e sugli eventuali contributi stabiliti dal sistema aeroportuale destinati al finanziamento del Fondo, nonché sull'andamento della gestione, proponendo gli interventi necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità e funzionalità;

2) delibera l'erogazione delle prestazioni previste dal comma 1 dell'art. 1-ter della legge 3 dicembre 2004, n. 291, nel rispetto di quanto stabilito dagli accordi sottoscritti in materia dalle Parti Sociali;

3) delibera le incompatibilità e le decadenze dal diritto alle prestazioni di cui al punto 2);

4) può deliberare la sospensione temporanea dell'obbligo del versamento al Fondo delle contribuzioni di aziende e lavoratori in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie idonee a garantire, a regime e nel tempo, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore;

5) decide sui ricorsi in materia di contribuzione e di prestazioni;

- 6) assolve ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti;
- 7) predispone, sulla base dei criteri stabiliti in materia dal CdA dell'INPS, i bilanci annuali del Fondo, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione.

C) REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO AMMINISTRATORE

- 1) Per quanto non previsto dal presente Regolamento per il funzionamento del Comitato si farà riferimento al Regolamento pro-tempore vigente per il funzionamento degli organi collegiali dell'INPS, per quanto applicabile.
- 2) Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti del Comitato Amministratore; per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti del Comitato Amministratore presenti alla riunione.

D) FINANZIAMENTO DEL FONDO

- 1) Per il finanziamento delle prestazioni istituzionali di cui al punto 2) del precedente paragrafo B), si provvede tramite la contribuzione prevista dall'art. 1-ter della legge 3 dicembre 2004, n. 291, nonché tramite le entrate derivanti da quanto disposto dall'art. 6-quater della legge 31 marzo 2005, n. 43. Concorrono altresì al finanziamento del Fondo i contributi stabiliti dal sistema aeroportuale.
- 2) Al versamento della contribuzione pari allo 0,50% di cui al precedente comma 1), da calcolare sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro, provvedono, anche per la parte a carico dei lavoratori trattenuta in busta paga, le aziende con le scadenze previste per l'ordinaria contribuzione previdenziale obbligatoria.
- 3) Il Comitato Amministratore del Fondo provvede, entro 3 mesi dalla data di avvio dell'operatività del Fondo stesso, a valutare il fabbisogno del Fondo ai fini degli eventuali interventi necessari, ai sensi del precedente paragrafo B) punto 1); le successive valutazioni in materia verranno effettuate con cadenza semestrale.

Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione del Fondo, risulteranno non utilizzate o impegnate a copertura di oneri per l'erogazione delle prestazioni previste dal comma 1 dell'art. 1-ter della legge 3 dicembre 2004, n. 291, saranno devolute al Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

E) PRESTAZIONI A CARICO DEL FONDO

PREMESSE

1. Tipologia ed entità delle prestazioni a carico del Fondo

Il Fondo provvede:

A. a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o di riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari;

1. Al fine di evitare l'espulsione dal mondo del lavoro dei lavoratori del settore, ai sensi dell'art. 1-ter, comma 1, lettera a), della legge 3 dicembre 2004, n. 291, il Fondo finanzia "programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari" non superiori ai dodici mesi per singolo lavoratore.

La misura dell'intervento relativo ai singoli lavoratori ammessi ai programmi formativi è pari alla retribuzione contrattuale oraria lorda percepita dai lavoratori interessati per il numero di ore destinate alla formazione.

B. all'erogazione di specifici trattamenti:

1.a. a favore di lavoratori dipendenti (a tempo indeterminato per quanto riguarda la CIGS e la mobilità) dai vettori aerei o dalle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie, anche antecedenti all'entrata in vigore della legge 3 dicembre 2004, n. 291, interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensioni temporanee dell'attività lavorativa con intervento della CIGS o da processi di mobilità.

1.b. a favore di altri lavoratori del settore del trasporto aereo, interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o sospensioni dell'attività lavorativa, dipendenti (a tempo indeterminato per quanto riguarda la CIGS e la mobilità) da aziende operanti nel sedime aeroportuale con almeno 15 dipendenti mediamente nell'anno (esclusi i dirigenti, i collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto, e computando *pro quota* nell'organico medio annuo i lavoratori a termine, part time e gli stagionali), che svolgono attività prevalente direttamente strumentale al volo, che versino la contribuzione ordinaria al Fondo e che possono usufruire esclusivamente dei contratti di solidarietà ex lege 19 luglio 1993, n. 236, art. 5, comma 5, come individuate con le disposizioni che saranno emanate dall'INPS al riguardo.

Per questi lavoratori il Fondo eroga un'integrazione delle prestazioni corrisposte per effetto degli ammortizzatori sociali applicabili alla specifica fattispecie (mobilità, CIGS, solidarietà), tale

da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80% della retribuzione lorda di riferimento (v. successivo punto 2).

Qualora il lavoratore percepisca l'indennità di mobilità in forma anticipata in unica soluzione, le prestazioni del Fondo saranno erogate con la medesima modalità.

2. a favore dei lavoratori del settore del trasporto aereo, dipendenti da almeno 24 mesi con contratto a tempo indeterminato, licenziati, a seguito di un accordo sindacale per la gestione di esuberanti e conseguente iscrizione nelle liste di mobilità, da aziende operanti nel sedime aeroportuale con almeno 15 dipendenti mediamente nell'anno (esclusi i dirigenti, i collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto, e computando *pro quota* nell'organico medio annuo i lavoratori a termine, part-time e gli stagionali), che svolgono attività prevalente direttamente strumentale al volo e che versino la contribuzione ordinaria al Fondo come individuate con le disposizioni che saranno emanate dall'INPS al riguardo.

Per questi lavoratori il Fondo eroga un trattamento, eventualmente coordinato nel tempo con l'indennità di disoccupazione, pari al 50% della retribuzione lorda di riferimento (v. successivo punto 2), subordinatamente al permanere dello status di disoccupato.

Con apposita delibera il Comitato Amministratore individua i criteri di determinazione della prevalenza in caso di attività plurime svolte dalle aziende operanti nel sedime aeroportuale.

La durata massima complessiva degli specifici trattamenti di cui alla lettera B, è stabilita in 24 mesi per ciascun lavoratore beneficiario.

La durata massima complessiva delle prestazioni del Fondo può superare il limite dei 24 mesi nel caso di lavoratori, posti in mobilità a seguito di accordi sindacali stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, per i quali il trattamento integrativo sarà pari al periodo di effettiva fruizione dell'indennità di mobilità.

Per i lavoratori a tempo parziale l'importo dell'assegno erogato dal Fondo viene determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa.

2. Retribuzione di riferimento

La retribuzione di riferimento da utilizzare ai fini della determinazione degli specifici trattamenti previsti dall'art. 1-ter della legge 3 dicembre 2004, n. 291, a favore dei lavoratori, è quella risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dall'interessato nei 12 mesi precedenti l'istanza, con esclusione specifica dei compensi per lavoro straordinario. La predetta retribuzione lorda complessiva dovrà essere

rapportata al numero di ore retribuite nei dodici mesi di riferimento, al fine di evitare, nei casi di mancata prestazione di lavoro per qualsiasi ragione durante il periodo preso a base per il calcolo, che il lavoratore interessato subisca una decurtazione del beneficio previsto.

F) OPERAZIONI PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Prestazioni a sostegno del reddito.

a. Presentazione delle domande

Le domande di accesso ai trattamenti a carico del Fondo di cui al precedente paragrafo E) punto 1.A. vanno presentate all'INPS, a pena di decadenza, non oltre 60 giorni dall'avvio dei processi formativi.

Le domande di accesso ai trattamenti a carico del Fondo di cui al precedente paragrafo E) punto 1.B., vanno presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data degli accordi sindacali di accesso alle prestazioni di Cigs, solidarietà o mobilità o che prevedano licenziamenti collettivi di lavoratori privi di ammortizzatori sociali con possibilità d'iscrizione nelle liste di mobilità.

La domanda di ammissione ai trattamenti del Fondo, va accompagnata da una dichiarazione di responsabilità, sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda, contenente:

- l'attestazione dell'avvenuto regolare versamento del contributo dello 0,50%, con l'indicazione degli importi versati e dei periodi di riferimento cui la contribuzione va imputata;
- la valorizzazione degli oneri che ne derivano per il Fondo, suddivisi per tipo di intervento e per anno di competenza; per i programmi formativi deve essere indicata l'entità degli importi finanziati da Fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari.

Il Comitato delibera sull'ammissibilità delle domande.

b. Classificazione delle domande

Le domande pervenute al Fondo dovranno essere classificate in base ai seguenti criteri, con ripartizione degli oneri per anno:

- Primo gruppo: domande pervenute entro il 30 settembre 2005
- Secondo gruppo: domande pervenute entro il 31 dicembre 2005
- Terzo gruppo: domande pervenute entro il 31 marzo 2006
- Quarto gruppo: domande pervenute entro il 30 giugno 2006.

Le domande pervenute o che perverranno al Fondo successivamente al 30 giugno 2006 verranno raggruppate per trimestre con le stesse scadenze sopra indicate.

c. Esame delle domande da parte del Comitato Amministratore

Le domande istruite dall'INPS saranno inoltrate al Comitato Amministratore del Fondo, il quale le prenderà in esame trimestralmente nella prima

riunione successiva al 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di ciascun anno.

Nell'ambito di ciascun gruppo le istanze saranno esaminate in base alla data di presentazione.

Qualora le disponibilità economiche del Fondo non risultino sufficienti per il soddisfacimento di tutte le istanze nell'ambito dello stesso gruppo, le prestazioni verranno erogate nel rispetto del seguente ordine di priorità:

- lavoratori in mobilità
- lavoratori in cassa integrazione straordinaria
- lavoratori in contratto di solidarietà
- programmi formativi di riconversione e riqualificazione professionale.

A parità di istituto prevale la data di presentazione della domanda.

Le eventuali domande non soddisfatte di un gruppo per carenza di disponibilità finanziaria, avranno priorità rispetto a tutte le domande del gruppo successivo.

In caso di accertata insufficienza delle risorse finanziarie del Fondo, quali previste dall'art. 1 ter, comma 2, primo periodo, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e dall'art. 6-quater della legge 31 marzo 2005, n. 43, il Comitato Amministratore, al fine di garantire la piena operatività del Fondo e la stabilità del sistema, sollecita gli interventi previsti dall'art. 1-ter, comma 2, secondo periodo, della medesima legge.

d) Presentazione delle richieste di erogazione delle singole prestazioni.

Le richieste di erogazione delle singole prestazioni a carico del Fondo vanno presentate, dopo la delibera di ammissibilità della domanda da parte del Comitato Amministratore, in forma telematica, secondo il tracciato e le istruzioni tecniche comunicate dall'INPS.

G) SISTEMA SANZIONATORIO

Ai contributi di finanziamento dovuti ai sensi del comma 2 dell'art. 1-ter della legge 3 dicembre 2004, n. 291, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

In caso di omesso versamento della contribuzione di cui al comma 2 dell'art. 1-ter della legge 3 dicembre 2004, n. 291, si fa riferimento al regime sanzionatorio previsto dall'art. 116, commi 8-20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

L'eventuale domanda di accesso alle prestazioni previste a carico del Fondo non verrà esaminata fino alla dimostrazione documentata dell'avvenuta regolarizzazione della contribuzione dovuta, con decorrenza dal 1° gennaio 2005.

La data di regolarizzazione verrà considerata come data di ricezione della domanda ai fini della sua classificazione secondo i criteri precedentemente indicati ed il periodo non coperto da regolare e tempestiva contribuzione determinerà una decurtazione delle prestazioni del Fondo non inferiore comunque a sei mesi, salvo maggior periodo deciso dal Comitato Amministratore in relazione alla durata della ritardata contribuzione.

H) NORME TRANSITORIE

Le aziende che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento non avessero provveduto al versamento della contribuzione prevista dall'art. 1-ter della legge 3 dicembre 2004, n. 291, o vi avessero provveduto parzialmente, possono regolarizzare la loro posizione secondo le disposizioni vigenti in materia di contribuzione obbligatoria. Le domande che risultano essere state già trasmesse dalle aziende interessate all'INPS prima della approvazione del presente Regolamento mantengono la loro validità e l'ordine di priorità acquisito.

Qualora, precedentemente all'effettivo inizio della diretta erogazione delle prestazioni da parte del Fondo, le Aziende abbiano anticipato ai lavoratori le prestazioni loro spettanti sulla base di specifici accordi, il Fondo provvederà al rimborso delle stesse.

I) ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, approvato dal Comitato Amministratore del Fondo nella riunione del 20 novembre 2006, entra in vigore in pari data.

Il Comitato Amministratore potrà provvedere in qualsiasi momento agli adeguamenti suggeriti dall'esperienza, su iniziativa del Presidente o di ciascun componente, con delibera assunta nel rispetto di quanto previsto al precedente paragrafo C) punto 2).